

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

TRA

- TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO -

- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO -

- COMUNE DI TARANTO - - ARCIDIOCESI DI TARANTO -

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO "GERMOGLIO" - "GENITORIAMO" - "FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA"

RIFERIMENTI NORMATIVI e DISPOSIZIONI GENERALI

La regola prima è il diritto di ogni minore a crescere e ad essere educato ed istruito nell'ambito della "propria" famiglia (art. 1 co. 1 legge n. 184/1983). La regola seconda è il diritto di ogni minore a vivere crescere ed essere educato nell'ambito di "una" famiglia (art. 1 co. 5 legge n. 184/1983).

L'istituto dell'affido etero-familiare, è inteso quale risorsa alternativa a inadeguatezze profonde ma di carattere temporaneo del nucleo parentale di origine e trova riferimento e disciplina in plurimi contesti normativi: a livello internazionale, nazionale e regionale. Ed in particolare:

- *la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo ratificata in Italia con L. n°176 /1991 promuove per i fanciulli, per i quali la separazione dalla famiglia di origine si rende necessaria nel loro superiore interesse, l'affidamento familiare quale valida forma di assistenza alternativa (art. 9 e 20)*
- *la legge 184/1983 "diritto del minore ad una famiglia" sancisce che quando la famiglia di origine, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di garantire il concreto diritto del minore ad essere cresciuto ed educato in maniera adeguata l'affidamento, inteso come temporaneo inserimento del minore in una famiglia diversa da quella di origine, rientra nel complesso di azioni di sostegno alla stessa (art 2);*
- *la legge 8 novembre 2000 n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ricomprende, tra i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, "gli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" (art 22 comma 2 lett. c)*
- *la legge regionale 19/2006 intende l'affido familiare come un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che assicurano a soggetti minori in situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare (art 47 comma 6)*
- *il Regolamento della Regione Puglia n. 4/2007 prevede che le funzioni di presa in carico, di promozione della cultura dell'affidamento familiare, di reperimento e valutazione degli aspiranti affidatari, di formazione e sostegno degli affidatari, di attivazione dei possibili abbinamenti, richiedono l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie diverse, capaci di garantire un intervento articolato e protratto nel tempo e i Comuni, a tal fine, in collaborazione con la ASL, si dotano, in rapporto alla propria organizzazione territoriale di una o più équipes integrate alle quali attribuire compiti specifici (art. 96) .*

sanitarie diverse, capaci di garantire un intervento articolato e protratto nel tempo e i Comuni, a tal fine, in collaborazione con la ASL, si dotano, in rapporto alla propria organizzazione territoriale di una o più équipes integrate alle quali attribuire compiti specifici (art. 96).

- le linee guida sull'affidamento familiare dei minori in Puglia adottate con D.G.R del 17.4.2007 n. 494 prevedono per l'istituto «l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie diverse nonché un'organizzazione complessiva e qualificata dei Servizi sociali degli enti di riferimento, capace di garantire una presa in carico articolata e protratta nel tempo»

Il protocollo operativo per l'affidamento familiare vuole salvaguardare il diritto del minore a crescere in un contesto familiare adeguato, nell'intento di far fronte alle difficoltà della famiglia di origine, evitare l'istituzionalizzazione, o quanto meno ridurne i tempi, e garantire al minore la creazione di nuovi legami affettivi ed educativi, idonei ad aiutarlo in un percorso di crescita armonica, nella prospettiva del ripristino del rapporto con i genitori naturali, una volta venute meno le cause del disagio familiare.

E' ferma volontà, delle parti firmatarie del presente Protocollo, assicurare la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, proteggerli e difenderli creando procedure e metodologie di intervento che siano ispirate alla loro salvaguardia.

Le Parti, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, condividono la necessità di 'fare rete' per diffondere la cultura dell'affido familiare e per incrementare l'applicazione dell'istituto dell'affidamento e così limitare i casi di collocamento dei minori che vivono una situazione di disagio temporaneo nella famiglia di origine, in Comunità educative. Ricordano che:

L'art 1 comma 3 legge n. 184/83 prevede che lo Stato le Regioni e gli Enti Locali promuovono incontri di formazione e di preparazione per le famiglie e le persone singole che intendono accogliere minori in affidamento. Il reperimento di una famiglia alternativa è dunque una prerogativa del SS., in sinergia con le associazioni senza fine di lucro che operano nell'ambito della tutela dei minori e della famiglia.

L'art. 2 co. 1 e 2 prevede per i minori privi di un ambiente familiare idoneo, l'affidamento ad una famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove ciò non sia possibile, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblica o privata.

L'art. 4 prevede che l'affidamento etero-familiare giudiziale venga disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni quando non vi è il consenso dei genitori, ed in presenza di situazioni familiari di pregiudizio o rischio di pregiudizio per il minore.

ART. 1 FINALITA'

Il presente Protocollo operativo ha lo scopo di:

- *intensificare la collaborazione tra il Comune di Taranto, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l'Arcidiocesi di Taranto e le Associazioni familiari del privato sociale, al fine di fornire risposte idonee volte a favorire l'affido familiare;*
- *implementare, nel rispetto delle specificità istituzionali, delle competenze e delle professionalità, la sinergia del lavoro attraverso un'azione ed un governo efficace dell'affido familiare sul territorio del Comune di Taranto;*
- *ridurre il ricorso al collocamento dei minori in strutture educative per un lungo periodo, attivando prioritariamente interventi specifici di sostegno alla famiglia naturale e di individuazione di quella affidataria;*
- *definire l'attività di riferimento e la peculiarità relativa al servizio per l'affidamento familiare e le modalità organizzative e di verifica periodica dell'attività dell'équipe stessa, disciplinando i rapporti tra l'Ente Locale, la Procura ed il Tribunale per i Minorenni, e le Associazioni familiari firmatarie al fine di assicurare l'unitarietà di intervento in tali materie;*
- *provvedere all'affidamento familiare per i Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) - adolescenti provenienti da Paesi extraeuropei - e dare piena attuazione al progetto 'Ti Prendo in affido', già promosso ed avviato dal Tribunale per i Minorenni, dal Comune e dall'Arcidiocesi di Taranto.*

ART. 2 COMPITI DELL'UFFICIO DIOCESANO

L'arcidiocesi di Taranto, predispone un Ufficio parrocchiale aperto alcuni giorni alla settimana, al fine di:

- *diffondere la cultura dell'accoglienza familiare e la conoscenza dell'istituto dell'affidamento familiare, anche attraverso le parrocchie della città;*
- *accogliere coppie o persone singole interessate ad avviare un percorso di conoscenza dell'affidamento familiare; e fornire le prime informazioni sulle caratteristiche dell'istituto;*
- *di valutare la disponibilità all'accoglienza di minori italiani che vivono situazioni di difficoltà familiare e di MSNA che sono collocati in strutture e comunità educative nella città di Taranto;*
- *di indirizzare alla Procura ed al Tribunale per i Minorenni coppie o persone singole interessate ad avviare un percorso di accoglienza, che provvederanno a loro volta ad inviare i soggetti al Servizio affidi del Comune per la presa in carico.*

ART. 3 COMPITI E FUNZIONI DEL SERVIZIO AFFIDO DEL COMUNE

Nel Comune di Taranto è già istituito il Servizio Affidato realizzato dall' Equipe territoriale per l'affido familiare, formata da due assistenti sociali e da due psicologi comunali. Il Servizio Affidato ha il compito di:

- promuovere e coordinare le attività di sensibilizzazione per la diffusione di una cultura all'accoglienza e all'affidamento;
- conoscere e valutare le famiglie/persone singole disponibili all'affido, nonché di monitorare le famiglie già affidatarie;
- individuare e selezionare le famiglie o le persone che abbiano realmente maturato una leale disponibilità all'accoglienza e una concreta consapevolezza che i legami con la famiglia di origine non sono interrotti, se non per specifica disposizione dell'AG minorile;
- individuare e selezionare coppie o persone singole idonee cui affidare i MSNA, tenuto conto delle loro particolari esigenze di accoglienza e di integrazione (conoscenza di una lingua straniera, assenza di pregiudizi razziali e religiosi, presenza di figli adolescenti naturali, adottati e/o affidati, particolare apertura culturale, ecc...)
- collaborare e agire in via sinergica con le Associazioni familiari operanti sul territorio Germoglio (dott.ssa Claudia Trebbia) e GenitoriAmo Onlus (dott.ssa Antonia Basile) già attivate nella realizzazione del progetto GAG. Genitori Accolgono Genitori Progetti per la promozione ed il potenziamento dei percorsi di affidamento familiare (D.g.r. 24 maggio 2011, n.1176), nell'ambito di campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione delle famiglie;
- provvedere all'abbinamento minore/minori - famiglia affidataria aspirante, d'intesa con il TM; e favorire dei contatti ed incontri preliminari di conoscenza tra la famiglia affidataria ed il minore, se del caso, in collaborazione con i responsabili e gli operatori della comunità educativa/centro diurno ove il predetto è collocato;
- definire e redigere un progetto educativo, personalizzato, a favore del singolo minore affidato, da concordare con il servizio sociale comunale di base competente;
- adoperarsi per sostenere ed affiancare la famiglia o i singoli affidatari nel periodo di avvicinamento al minore e per facilitare l'inserimento nel nuovo contesto familiare del/i minore/i, e sostenere il nucleo familiare nelle eventuali difficoltà.
- sostenere la famiglia affidataria per gli aspetti burocratici e amministrativi correlati ai contributi economici, alle prerogative della legge sulle lavoratrici madri e a tutte le altre questioni

- monitorare l'andamento dell'affido concretamente realizzatosi mediante l'attivazione e la realizzazione di incontri periodici, visite domiciliari, relazioni sociali, da inviare alla Procura ed al TM che ha disposto l'affidamento giudiziale;
- informare la famiglia di origine sulle finalità dell'istituto dell'affido ed in particolare sulla progettazione correlata alla propria situazione familiare;
- promuovere forme di aiuto e azioni di sostegno per la soluzione delle problematiche della famiglia di origine che hanno determinato la necessità dell'affidamento dei figli;
- curare e mantenere i rapporti personali minore - famiglia di origine – famiglia affidataria, secondo modalità tempi e luoghi concordati con il TM in caso di affido giudiziale e favorendone il rientro secondo modalità più idonee.

ART. 4 COMPITI E FUNZIONI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

- è il destinataria di tutte le segnalazioni relative a situazioni di pregiudizio per il minore, laddove provenienti da soggetti non legittimati ad agire in proposito; esse provengono sistematicamente ed in maggior misura dai Servizi Sociali, dalla scuola, dalle Forze dell'Ordine, da associazioni impegnate nella tutela del minore, da altre Autorità Giudiziarie, nonché da semplici privati;
- ha, in deroga al canone generale sancito dall'art. 81 c.p.c., per legge un potere di iniziativa nei giudizi da introdursi dinnanzi al corrispondente T.M., relativi al controllo sulla responsabilità genitoriale, e nei procedimenti volti alla declaratoria di adottabilità;
- valuta, all'esito della segnalazione pervenuta e previa sommaria attività istruttoria, l'opportunità/necessità dell'allontanamento del minore dall'abitazione familiare e dell'affidamento dello stesso a diverso ed idoneo nucleo, verificando, di caso in caso, l'opportunità di richiedere il collocamento temporaneo dello stesso in una Comunità Educativa. In parallelo, richiede l'intervento più appropriato ad indirizzare la famiglia di origine al corretto assolvimento dei propri compiti genitoriali. A tal fine investe, con apposito ricorso e successive richieste/pareri il T.M. competente;
- è titolare dell'esercizio di vigilanza sugli istituti di assistenza pubblici e privati ed effettua, direttamente o a mezzo delega, le ispezioni previste dall'art. 9, comma 3, L. n. 149/2001, al fine di verificare la presenza, in dette strutture, di minori, anche stranieri non accompagnati, in stato di abbandono, per i quali sia necessario avviare il procedimento di affido/adottabilità, trasmettendo l'esito di detti accertamenti, con contestuali richieste, al T.M. competente.

ART. 5 COMPITI E FUNZIONI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

- nei procedimenti di volontaria giurisdizione, quando sulla base dell'attività istruttoria, emerge la necessità dell'allontanamento del minore dall'abitazione familiare, il Tribunale emette decreto di affidamento al Servizio Sociale, con specifico mandato di reperire una famiglia idonea ad accogliere il minore per un certo periodo di tempo, tenuto conto dell'età anagrafica, del luogo di residenza, del vissuto e della situazione familiare del minore stesso;
- dopo il reperimento della famiglia o della persona aspirante all'affido e la trasmissione del progetto di affido individuale, il T.M. (giudici togati o giudici onorari all'uopo delegati) provvedono alla convocazione e alla audizione diretta della coppia o del singolo, come individuate dai SS., al fine di procedere all'"abbinamento" con il minore da collocare fuori famiglia;
- successivamente il Tribunale emetterà decreto finale di affido del minore ad una specifica famiglia o ad una persona single, dettando disposizioni dettagliate in ordine alla tutela del minore ed ai tempi e alle modalità del mantenimento dei contatti con la sua famiglia di origine.

ART. 6 LE FUNZIONI DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI

Le Associazioni del settore privato collaborano attivamente con l'Ente locale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'affidamento familiare.

In particolare

- si attivano sul territorio per organizzare incontri a tema che servano ad approfondire la spinta motivazionale degli aspiranti affidatari; promuovono iniziative di informazione e ricerca famiglie/singoli disponibili all'affido; organizzano percorsi di formazione, aperti anche ai Servizi comunali, propedeutici alla conoscenza e alla valutazione dell'istituto dell'affidamento familiare, delle sue caratteristiche, dei suoi limiti, della necessità di favorire il rapporto del minore con la famiglia biologica e delle differenze rispetto all'adozione nazionale ed internazionale. Al termine del percorso di formazione 'attestano' la disponibilità e l'idoneità della coppia o del singolo ad essere avviato ad un percorso di affidamento familiare.
- dopo il decreto del T.M. che dispone l'affidamento familiare, offrono agli adulti affidatari un sostegno concreto, invitandoli a partecipare a gruppi di mutuo – aiuto. dove confrontarsi e sostenersi emotivamente e praticamente, offrono sostegno e aiuto nell'affrontare eventi e difficoltà che dovessero evidenziarsi nel percorso di affido con il bambino/ragazzo, con la famiglia d'origine, con i Servizi preposti e nelle varie fasi del percorso di affidamento, coinvolgendo eventualmente altre figure professionali o servizi adeguati.

- rivestono un ruolo attivo nel confronto con l'Autorità Giudiziaria e con l'Ente comunale, facendosi promotori di confronto e di indirizzo nelle politiche sociali circa la formazione e la selezione delle famiglie affidatarie.

Art. 7 L'IMPEGNO DELLE PARTI

Il Tribunale per i Minorenni si impegna:

- a segnalare nei propri decreti la necessità che un minore (o più minori appartenenti al medesimo nucleo) debbano essere collocamenti fuori dalla famiglia di origine e presso una famiglia affidataria, con espresso invito ai SS. di attivarsi per la pronta individuazione di una famiglia disponibile ad avviare tale percorso;
- a segnalare i casi in cui appare necessario - prima del collocamento del minore presso una famiglia affidataria - disporre il suo allontanamento nella famiglia di origine e l'inserimento temporaneo in strutture educative, in attesa del collocamento in famiglia;
- ad inviare al Servizio Affidi del Comune perché vengano inseriti nel percorso formativo e conoscitivo attivato dal Servizio ovvero dalle associazioni familiari coppie o persone singole, dichiaratisi disponibili all'affido nel corso della procedura per l'idoneità all'adozione internazionale, ovvero relativa al giudizio di idoneità alla comparazione per l'adozione nazionale;
- ad inviare al Servizio Affidi coppie, già dichiarate idonee alla adozione ma che vi hanno rinunciato o non hanno rinnovato la domanda di adozione, allo scopo di esplorare l'eventuale interesse a percorsi alternativi all'adozione, con particolare riferimento ad affidamento temporaneo di minori non piccolissimi e all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
- a diffondere, con ogni utile iniziativa, la cultura dell'affidamento familiare per minori italiani e stranieri.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni si impegna a:

- esaminare tutte le segnalazioni relative a situazioni di eventuale pregiudizio per i minori e ad investire, previa sommaria istruttoria, il T.M. competente, evidenziando, laddove possibile, da subito, l'opportunità di procedere all'allontanamento del minore dalla famiglia di origine;
- richiedere, in caso di assenza -anche temporanea- di un ambiente familiare idoneo, l'affidamento del minore ad altro nucleo e, contestualmente, richiedere gli opportuni interventi di sostegno ed aiuto a favore della famiglia di origine, onde favorirne, fermo restando l'interesse prioritario del minore, l'eventuale rientro;

- valutare, la necessità, qualora non sia possibile in tempi brevi procedere all'affidamento, di richiedere l'inserimento del minore in idonea Comunità Educativa;
- individuare, nell'esercizio della propria attività ispettiva, le situazioni di prolungata permanenza di minori presso le Strutture Educative, per impossibilità di rientro presso la famiglia di origine, ed investire tempestivamente il T.M. competente;
- segnalare al T.M., per un possibile affidamento, quei minori stranieri non accompagnati che, nel corso dell'ascolto, anche in sede di visita ispettiva, manifestino il desiderio di essere accolti in una famiglia;
- diffondere, con ogni utile iniziativa, la cultura dell'affidamento familiare per minori italiani e stranieri.;

Il Servizio Affidi si impegna:

- ad istituire una banca dati 'unica' delle famiglie aspiranti affidatarie, previamente formate, da realizzare sinergicamente con le Associazioni ed in collaborazione di tutte le parti di cui al presente protocollo, cui attingere costantemente per la scelta della famiglia affidataria;
- a prendere in carico tempestivamente i decreti di affidamento disposti dal Tribunale, se del caso, confrontandosi con il giudice togato assegnatario del fascicolo (o con quello onorario delegato), per ottenere indicazioni e suggerimenti sulle problematiche del minore, sul suo profilo psicologico e sulle caratteristiche della coppia presso cui disporre l'affidamento eterofamiliare;
- a dare esecuzione ai provvedimenti del Tribunale di temporaneo allontanamento familiare del minore, se del caso - ove può prevedersi l'opposizione della coppia genitoriale - con mezzo dell'ausilio della Forza pubblica;
- a seguire, dal punto di vista amministrativo e psicologico, la famiglia affidataria nel corso dell'affidamento familiare, secondo quanto detto in premessa, sostenendola nelle possibili difficoltà; favorendo ogni azione utile al mantenimento del rapporto del minore con la sua famiglia biologica; agevolando la fase del rientro del minore nella sua famiglia di origine;

L'arcidiocesi di Taranto si impegna

- a diffondere la cultura dell'accoglienza e a divulgare l'istituto dell'affidamento familiare ed il progetto 'Ti prendo in affido' per favorire l'inserimento in famiglia dei MSNA presenti nelle strutture emergenziali e nelle comunità educative della città di Taranto.

Le Associazioni di volontariato si impegnano

- a promuovere in ogni modo la cultura dell'affidamento familiare ed eventualmente a co-gestire percorsi di formazione all'affido familiare propedeutici

alla inserimento delle stesse nella banca dati delle famiglie disponibili all'affido.

ART. 8 ESECUTIVITA' e VALIDITA' DEL PROTOCOLLO

L'attuazione del presente Protocollo è demandata ai soggetti sottoscrittori, i quali si attiveranno, in maniera coordinata e continuativa, per la realizzazione e l'aggiornamento degli obiettivi individuati nel protocollo medesimo.

Il presente Protocollo, sostituisce quello del 14.5.2012. Ha validità tre anni e potrà essere rinnovato, ovvero modificato anche in corso di durata, su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittore. Per tutto non espressamente citato si fa riferimento alle Linee Guida regionali che qui si intendono integralmente allegate.

TARANTO, 08 maggio 2017

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

L'Arcivescovo di Taranto

Il Sindaco di Taranto

Il Responsabile dei SS. di Taranto

L'Associazione 'GenitoriAmo'

L'Associazione 'Germoglio'


alla inserimento delle stesse nella banca dati delle famiglie disponibili all'affido.

ART. 8 ESECUTIVITA' e VALIDITA' DEL PROTOCOLLO

L'attuazione del presente Protocollo è demandata ai soggetti sottoscrittori, i quali si attiveranno, in maniera coordinata e continuativa, per la realizzazione e l'aggiornamento degli obiettivi individuati nel protocollo medesimo.

Il presente Protocollo, sostituisce quello del 14.5.2012. Ha validità tre anni e potrà essere rinnovato, ovvero modificato anche in corso di durata, su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittore. Per tutto non espressamente citato si fa riferimento alle Linee Guida regionali che qui si intendono integralmente allegate.

TARANTO, 08 maggio 2017



Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Bombare Scintille

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

[Handwritten signature]

L'Arcivescovo di Taranto

Antonio Santoro

Il Sindaco di Taranto

Il Responsabile dei SS. di Taranto

[Handwritten signature]

L'Associazione 'GenitoriAmo'

[Handwritten signature]

L'Associazione 'Germoglio'

[Handwritten signature]

L'Associazione 'Famiglie per l'Accoglienza'

[Handwritten signature]